



COMUNE DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Prot. n. 14581

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito dell'Impianto Sportivo "S. Vito" di via Goldoni (con accesso da traversa di via M. L. King), sottoposto a confisca con provvedimento non ancora definitivo, ai sensi dell'articolo 48 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 06 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii..

Art. 1

Oggetto

1. Questa Amministrazione detiene l'uso per scopi sociali dell'Impianto sportivo "San Vito" sito in Squinzano alla via Goldoni (con accesso da traversa di via M. L. King), costituito da due campi di calcetto in erba sintetica, area esterna, spogliatoi e servizi, sottoposto a confisca con provvedimento non ancora definitivo, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni*).
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 48 comma 3 lettera c) del citato decreto nonché in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G. C. n. 136 del 21/09/2018 e della determinazione n. 622 del 04/10/2018, è indetto avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto cui concedere in uso a titolo gratuito l'Impianto sportivo sotto indicato:

Località: **Comune di Squinzano in Via Goldoni (con accesso da traversa di via M. L. King)**

Dati descrittivi e catastali:

Impianto sportivo costituito da n. 2 campi di calcetto in erba sintetica, area esterna, spogliatoi e servizi, con zona comune di accesso, delimitata a est (traversa di via M. L. King) da recinzione in muratura provvista di cancello e a ovest da recinzione in muratura attualmente priva di cancello - Foglio di mappa 45 particella 68.

Art. 2

Finalità

1. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività socio sportive in senso ampio al servizio del territorio, al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e la fiducia



nelle istituzioni, incentivando un luogo di aggregazione in grado di promuovere e sostenere i valori educativi e formativi dello sport e, al tempo stesso, di combattere il disagio sociale, l'emarginazione e l'isolamento.

Art. 3

Destinatari dell'avviso

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., possono presentare istanza per la concessione in uso a titolo gratuito del bene:
 - a. comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
 - b. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e ss.mm.ii., iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro regionale del volontariato;
 - c. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ss.mm.ii., iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'albo regionale delle cooperative sociali;
 - d. comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e ss.mm.ii.;
 - e. associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii.;
 - f. le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c), d), ed e).
2. Tra le organizzazioni, enti ed associazioni, di cui all'art. 48 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., che possono presentare istanza di concessione, rientrano anche:
 - a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e ss.mm.ii., iscritte, alla data di pubblicazione presente avviso, all'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (D.M. 18/07/2003 n. 266);
 - b) le organizzazioni non governative già riconosciute ai sensi della Legge n. 49/87 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 26 della L. n. 125/2014 e ss.mm.ii.;
 - c) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
 - d) le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 07/12/2000 e ss.mm.ii. "Disciplina delle associazioni di promozioni sociale" iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Registro Nazionale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14/11/2001 n. 471);
 - e) le associazioni iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Registro Nazionale delle associazioni che svolgono attività in favore dei migranti, istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale dal D.P.R. n. 394/99 e ss.mm.ii.;
 - f) le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I.;
 - g) i consorzi di cui all'art 8 della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii. che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
3. I soggetti partecipanti dovranno comprovare la propria affidabilità e capacità gestionale e finanziaria mediante esibizione dei bilanci/rendiconti degli ultimi tre anni.
4. Non si terrà conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti delle categorie sopra elencate.
5. Nel caso di ATS, l'istanza è presentata dall'ente individuato quale capofila mandatario della costituenda ATS, secondo quanto riportato nell'art. 6 del presente avviso e, in caso di aggiudicazione del bene, i partecipanti sono tenuti a riunirsi formalmente in ATS entro 30 giorni dalla comunicazione



di aggiudicazione da parte del Comune.

6. Il bene è concesso a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa ed esclusivamente per finalità sociali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'acquisizione di eventuali autorizzazioni per l'effettivo utilizzo.

Art. 4

Durata della concessione

1. Poichè l'Impianto sportivo non fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Squinzano, in quanto sottoposto a confisca con provvedimento non definitiva, la durata della gestione viene fissata in mesi dodici, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando che, nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria disponga, all'esito del giudizio penale pendente nei confronti dei proprietari dell'Impianto, la restituzione del bene a loro favore, l'affidatario non avrà nulla a pretendere a carico di questi ultimi ovvero del Comune di Squinzano e dovrà immediatamente restituire il bene agli aventi titolo.
2. Al termine del periodo contrattuale, la concessione scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso.
3. Qualora richiesto dall'Amministrazione concedente e previa adozione di atto formale, il concessionario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione della gestione, alle stesse condizioni e per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, comunque non superiore a mesi sei.
4. Allo scadere della convenzione, si dovrà redigere apposito verbale di riconsegna in contraddittorio ed il gestore sarà tenuto a reintegrare eventuali deficienze che dovessero essere rilevate.

Art.5

Verbale di sopralluogo

1. Il Comune di Squinzano concede in uso l'immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. I soggetti interessati a presentare istanza di concessione dovranno prendere visione dell'immobile attraverso apposito sopralluogo, pena l'esclusione dalla procedura.
3. Il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, previo appuntamento, almeno tre giorni prima, ai seguenti recapiti:
 - e-mail: dellanna.antionietta@comune.squinzano.le.it – tel.: 0832 1778944
 - e-mail: ungaro.fabio@comune.squinzano.le.it – tel.: 0832 1778922, dal lunedì al venerdì h 9.00 - 12.30.

Art.6

(Modalità di presentazione dell'istanza di concessione)

1. I soggetti interessati alla concessione del bene di cui all'art.1 dovranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso (**Allegato 1**).

2. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di ATS dal legale rappresentante dell'ente capofila) dovrà contenere, in particolare, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente, la dichiarazione concernente la presa visione del bene, la dichiarazione di essere a conoscenza della condizione di cui all'art. 4 del presente avviso, in ordine alla durata della concessione, e



degli obblighi a carico del concessionario ai sensi dell'articolo 13 del presente avviso.

3. All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, la seguente documentazione, secondo le modalità specificatamente indicate ai punti 7 e 8 del presente articolo:

A. in originale o in copia conforme autenticata a norma di legge:

- **per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non:** l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale, i bilanci approvati dell'ultimo triennio;
- **per le Cooperative Sociali:** l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, i bilanci approvati dell'ultimo triennio e il certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23/06/2004;
- **per le Organizzazioni di Volontariato** di cui alla legge 21/08/1991 n.266 e ss.mm.ii.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, i bilanci approvati dell'ultimo triennio e il Decreto di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- **per le Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti** di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e ss.mm.ii.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, i bilanci approvati dell'ultimo triennio e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.

Per le ATS la documentazione di cui alla lettera A) dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti alla costituenda ATS.

B. per le ATS:

l'attestazione del rappresentante legale di ciascun ente della costituenda ATS contenente la manifestazione di volontà dei singoli enti di partecipare all'avviso pubblico; la designazione dell'ente capofila mandatario con poteri di rappresentanza e di presentazione del progetto; l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'immobile, a riunirsi formalmente in ATS, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, con conseguente conferimento dei più ampi poteri all'ente capofila mandatario per gli adempimenti connessi.

C. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, (da redigere secondo il modello di cui all'Allegato 2) resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante:

- a. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.), di non essere destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), di non essere comunque sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di reato contestato);



- b. che dell'ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro ascendenti, discendenti, coniugi o persone stabilmente conviventi, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado;
- c. i dati relativi alla iscrizione nei registri/albi/elenchi/estremi decreti di riconoscimento dell'ente, previsti dalla normativa di settore statale e regionale di riferimento - a titolo esemplificativo:
- per le organizzazioni di volontariato, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale del volontariato;
 - per le cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
 - per le associazioni di promozione sociale, il numero e la data di iscrizione nel registro regionale o nazionale dell'associazionismo;
 - per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 e ss.mm.ii., il numero e la data del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - per le ONLUS, gli estremi dell'iscrizione presso l'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n.266);
 - per le ONG, gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui alla L. n. 49/87 e ss.mm.ii. e di cui all'art.26 della L. n. 125/2014 e ss.mm.ii.;
 - per le associazioni che svolgono attività in favore dei migranti, gli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 del DPR 394/99 e ss.mm.ii. e dell'iscrizione al registro regionale delle associazioni a favore dei cittadini stranieri immigrati;
 - per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, gli estremi dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I.;
- d. di applicare, per i soci dipendenti o dipendenti, le condizioni normative retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- e. di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- f. di aver visionato il bene per il quale si chiede la concessione e, quindi, di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e sull'espletamento delle attività previste nel progetto;
- g. di essere a conoscenza, in ordine alla durata del contratto, della condizione risolutiva di cui all'art. 4 dell'avviso pubblico e di impegnarsi, in caso di esito favorevole del giudizio pendente nei confronti dei proprietari dell'Impianto, a rilasciare immediatamente l'Impianto agli aventi titolo, senza nulla a pretendere;
- h. di ritenere il bene di cui si chiede la concessione, idoneo rispetto al progetto che si intende realizzare;
- i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;
- l. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- m. di essere in regola con le norme di cui alla Legge n.68/99 e ss.mm.ii. in materia di diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere soggetto a tale norma;
- n. di non aver subito, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, condanne o altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro;



- o. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- p. di assumersi l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma rispetto all'effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- q. di assumersi l'onere delle spese relative alla stipula di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività da svolgere;
- r. di esprimere formale assenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.196/2003, del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e del D. Lgs. n. 108/2018, al trattamento dei propri dati personali e dei propri collaboratori, esclusivamente per ogni esigenza della procedura concorsuale e per la stipula dell'atto concessorio.

Per le ATS le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui alla lettera C) (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà), con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, dovranno essere rese da ciascun rappresentante legale dei soggetti partecipanti alla costituenda ATS.

D. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione appaltante *(da redigere secondo il modello di cui all' Allegato 3)*

E. Progetto di gestione *(da redigere secondo il modello di cui all'Allegato 4)* **che il soggetto richiedente propone di svolgere.** tramite l'utilizzo del bene del quale chiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente, in particolare:

- la descrizione delle attività da svolgere nell'immobile e le modalità di accesso da parte dell'utenza;
- i problemi e i bisogni su cui si interviene, nonché i destinatari delle attività che si intendono porre in essere nel bene confiscato, il numero di utenti cui le attività sono destinate;
- la ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, sportivo, economico e del contesto di riferimento;
- la coerenza delle attività con ulteriori strumenti di programmazione per lo sviluppo locale e di integrazione sociale; gli eventuali protocolli di intesa/convenzioni già attivati o da attivare con altri enti; il coinvolgimento della comunità di riferimento in percorsi partecipati con l'obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario, un consenso condiviso e un sostegno diffuso nei confronti delle azioni progettuali proposte;
- le modalità di comunicazione all'esterno, eventuali contatti di rete a livello cittadino sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati; eventuali attivazioni di adeguate forme di trasparenza e comunicazione con la cittadinanza;
- il piano economico relativo alla gestione, con adeguata specificazione in merito alla sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con particolare riferimento alle attività e al mantenimento della struttura.

F. Relazione sulle attività già espletate dall'ente, sulla struttura e dimensione organizzativa *(da redigere secondo il modello di cui all'Allegato 5)* dalla quale emerge,

tra l'altro:

- l'idoneità della struttura organizzativa dell'ente a far fronte al progetto da mettere in atto nel bene immobile confiscato;
- le capacità professionali – organizzative impiegate per la realizzazione del progetto,



allegando, ove possibile, il curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l'esistenza di dipendenti o soci dipendenti;

G. Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene richiesto in concessione (da redigere secondo il modello di cui **all'Allegato 6**) al fine di renderlo compatibile rispetto al progetto presentato, con l'indicazione:

- degli eventuali costi che il concessionario si impegna a sostenere;
- delle eventuali autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, necessari per l'avvio delle attività, con l'indicazione dei tempi presunti.

H. Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte e analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene (da redigere secondo il modello di cui **all'Allegato 7**) specificando:

- l'eventuale utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i committenti per i quali si è svolto il servizio (enti locali, altro);
- la data di inizio e di scadenza dell'affidamento;
- il numero totale dei mesi di gestione;
- gli estremi dell'atto di affidamento.

4. Tutti gli atti devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

5. L'istanza e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti, con le modalità di cui al successivo punto 6) del presente articolo, in un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: **“Avviso pubblico per la concessione d'uso a titolo gratuito dell'Impianto sportivo San Vito”**.

6. In particolare, detto plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: “n. 1 Documentazione” e “n. 2 Offerta progetto”.

7. Nella busta **“n. 1 Documentazione”** dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, **oltre all'istanza di concessione (Allegato 1), anche i documenti di cui alle lettere:**

A - Documentazione concernente atto costitutivo, statuto, verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e verbale di nomina del rappresentante legale, bilanci approvati dell'ultimo triennio;

B - Attestazione, in caso di ATS;

C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato 2);

D - Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione appaltante (Allegato 3).



8. Nella busta **“n. 2 Offerta progetto”** dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, **i documenti di cui alle lettere:**

E - Progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere (Allegato 4);

F - Relazione sulle attività già espletate dall'ente, sulla struttura e dimensione organizzativa (Allegato 5);

G - Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene richiesto in concessione (Allegato 6);

H - Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte e analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene (Allegato 7).

9. L'istanza, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione, all'uopo

Art.7

(Termini di presentazione dell'istanza)

1. Le istanze, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del ...12/11/2018... con le seguenti modalità alternative di invio:

- a) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, al seguente indirizzo: Comune di Squinzano Via Matteotti n. 24 - 73018 Squinzano;
- b) mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Squinzano ubicato in Via Matteotti n. 24 piano terra, durante le ore di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30.

2. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione del Comune di Squinzano.

3. Il Comune non sarà responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

4. Il recapito tempestivo del plico resterà ad esclusivo rischio del mittente.

5. Detto plico, come già precisato all' art. 6 punto 5, dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: **"Avviso pubblico per la concessione d'uso a titolo gratuito dell'Impianto sportivo San Vito"**.

6. Per le modalità di presentazione dell'istanza e della documentazione, si richiama quanto riportato nei punti 6 – 7 e 8 del precedente articolo 6.

Art. 8

(Commissione di Valutazione)

1. A garanzia dei principi di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità, tenuto conto della peculiare natura del bene oggetto di concessione, e in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 136 del 21/09/2018, la valutazione delle istanze è affidata ad una Commissione composta:

- da un funzionario/magistrato della Corte d'Appello di Lecce, in qualità di presidente;
- da un funzionario/magistrato della Procura della Repubblica di Lecce, in qualità di componente;
- da un funzionario della Prefettura di Lecce, in qualità di componente.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio.

3. La Commissione procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 11 e sulla base di una valutazione comparativa delle stesse, verificando preliminarmente l'assenza delle cause di esclusione ai sensi del successivo articolo 9.

4. La Commissione ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti ai soggetti proponenti, che devono comunque essere forniti entro il termine massimo di sette giorni dalla ricezione.

5. La Commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta, redige la graduatoria dei soggetti idonei che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 50.

6. La Commissione redige l'elenco dei soggetti esclusi, con la relativa motivazione.



Art. 9
(Cause di esclusione)

1. Sono, in ogni caso, escluse le istanze:
- a) pervenute da soggetti che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3;
 - b) prive della documentazione e dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - c) pervenute oltre il termine perentorio di cui all'articolo 7;
 - d) prive della dichiarazione concernente la presa visione del bene.

Art. 10
(Ammissione alla procedura e modalità della selezione)

1. La Commissione di gara, nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, che verrà opportunamente comunicato, in seduta pubblica procederà all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell'ammissione alla gara, contenuta nel plico "1 Documentazione". Nella stessa seduta la Commissione procederà all'apertura della busta "2 Offerta progetto", al solo fine di accertare la presenza, al suo interno, del progetto.
2. La Commissione, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, potrà effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa, con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
3. Successivamente la Commissione procederà, in forma riservata, in una o più sedute, sulla base della documentazione presentata dai soggetti ammessi, alla valutazione delle offerte – progetto, assegnando i punteggi con le modalità e i criteri riportati nell'art. 11 del presente avviso pubblico. Tutte le operazioni saranno verbalizzate.
4. Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara procederà alla stesura di una graduatoria finale, sulla base dei punteggi attribuiti.
5. Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicate al recapito di posta elettronica indicato dai soggetti ammessi sull'istanza di partecipazione, procederà alla lettura della graduatoria provvisoria.
6. L'assegnazione del bene sarà concessa al soggetto richiedente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
7. L'assegnazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'accertamento dei requisiti dichiarati in fase di redazione della proposta progettuale e all'approvazione dei verbali, da parte del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla selezione nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
8. In tal caso si scorrerà la graduatoria e si procederà nei confronti dei soggetti che seguono.
9. Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara, a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste nell'avviso ai fini dell'ammissione. Il mancato possesso dei requisiti comporterà l'esclusione del soggetto e, in assenza di altri soggetti in graduatoria, l'indizione di nuova gara con differenti forme di pubblicità.

Art. 11
(Criteri di valutazione)

1. La Commissione valuta le istanze pervenute assegnando i punteggi, da 0 a 100, ad ogni singolo richiedente sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
Qualità della proposta progettuale relativa alle attività che verranno svolte all'interno della struttura e l'impatto che possono avere dal punto di vista sociale, sportivo, economico, e del contesto di riferimento (tenendo anche conto di eventuali integrazioni/coerenza con ulteriori strumenti di programmazione e di integrazione sociale locale, eventuali protocolli di intesa, coinvolgimento della comunità di riferimento, modalità di comunicazione con la cittadinanza)	fino a 35 punti
Capacità/sostenibilità organizzativo/ professionale ed economica	fino a 20 punti
Specificata attenzione alle fasce deboli della popolazione	fino a 20 punti
Esperienza e professionalità acquisite in attività analoga a quella che si intende realizzare; precedente esperienza nella gestione di beni confiscati	fino a 20 punti
Eventuali costi che il concessionario si impegna a sostenere, ritenuti necessari ai fini della utilizzabilità del bene	fino a 5 punti
Totale	fino a 100 punti

2. Sono considerati idonei i progetti con un punteggio minimo pari a 50.

Art. 12
(Approvazione della graduatoria e provvedimento di concessione)

1. Il Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione:

- a) approva la graduatoria da pubblicare sul BURP e nell'apposita Sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente;
- b) adotta il provvedimento di concessione in favore del soggetto che risulterà vincitore del presente avviso.

2. La pubblicazione di cui sopra assume valore di notifica legale, ferme restando le specifiche comunicazioni al soggetto che risulterà assegnatario.

3. Il Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio procede, quindi, agli adempimenti necessari per la successiva sottoscrizione della convenzione con il concessionario.

4. Le spese della concessione contratto sono a carico del soggetto richiedente.

5. La concessione del bene, comunque, deve essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie attestanti l'insussistenza di infiltrazioni mafiose in ordine all'Ente richiedente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare nel bene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 e ss. del Codice antimafia. In assenza di tempestiva acquisizione di dette



informazioni, il Comune di Squinzano procede all'affidamento, sotto condizione risolutiva del successivo accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art.13 **(Obblighi del concessionario)**

1. L'atto di concessione dovrà prevedere, in particolare, oltre all'oggetto, alle finalità e alla durata della concessione, gli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, del pagamento delle imposte e delle tasse, delle modalità di autorizzazione per eventuali interventi sul bene.

2. Nell'atto di concessione saranno, comunque, previsti a carico del concessionario, in particolare:

- a) l'obbligo dell'utilizzo esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
 - b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato il Comune dell'attività svolta;
 - c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile verso terzi;
 - d) l'obbligo di chiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività progettuali per le quali è stata rilasciata la concessione;
 - e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, assistenza, previdenza, assicurazione dei lavoratori;
 - f) l'obbligo di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
 - g) l'onere di provvedere alla pulizia, custodia, sorveglianza e funzionamento dell'Impianto; in particolare, con la firma della convenzione, il gestore diviene custode dell'intero Impianto ed è tenuto a nominare e comunicare al Comune di Squinzano un responsabile effettivo e un responsabile supplente, consegnatari delle chiavi;
 - h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile; nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, l'esecuzione degli stessi è, comunque, subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte del Comune concedente;
 - i) l'onere di volturare, entro sette giorni dalla firma della convenzione, il contratto dell'utenza elettrica e di video sorveglianza a servizio dell'impianto, nonché di provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse derivanti dal bene, ad eccezione di quelle che, per espressa ed inderogabile previsione di legge, gravano sul concedente;
 - j) l'onere di provvedere al pagamento dei costi relativi all'omologazione delle zone adibite alla pratica sportiva specifica, secondo le direttive emanate dalla Federazione;
 - k) l'onere di provvedere alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici, nel rispetto della normative di riferimento;
 - l) l'onere di provvedere al pagamento di tutte le spese per acquisto, sostituzione e riparazione di quanto venisse danneggiato in conseguenza di atti vandalici o danni provocati da terzi o da soggetti utilizzatori, salvi i diritti dell'affidatario di rivalersi sui responsabili del danno per il rimborso delle spese sostenute;
 - m) l'obbligo di trasmettere al Comune entro quindici giorni dalla stipula dell'atto di concessione l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
 - n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, comprensiva delle eventuali migliorie, restando comunque il concessionario obbligato verso il Comune al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.
3. Alla cessazione della concessione, le eventuali addizioni o migliorie apportate all'immobile sono

di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'avente titolo.

Art. 14

(Accesso e utilizzo da parte di terzi)

1. Al fine di assicurare l'uso pluralistico dell'Impianto, il gestore, compatibilmente con le attività proprie, potrà consentire l'utilizzo da parte di Società, Circoli, Associazioni sportive.
2. Il concessionario dovrà, all'uopo, redigere apposito regolamento, disciplinante sia le modalità di utilizzo che i rapporti con gli utenti, e stabilire tariffe d'uso, da far pervenire all'Amministrazione Comunale entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo esecutivo.
3. Il concessionario si impegna a far rispettare detto regolamento da tutti i fruitori dell'Impianto, restando, in ogni caso, responsabile del corretto utilizzo dello stesso.

Art. 15

(Accesso e utilizzo da parte del Comune e di terzi)

1. Il concessionario è tenuto a riservare l'uso gratuito dell'Impianto, o parte di esso:
 - all'Amministrazione comunale per lo svolgimento di un numero massimo di quindici iniziative proprie, di carattere sportivo o sociale, nel corso dell'annualità di gestione;
 - alle scuole presenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado, per lo svolgimento, in orario scolastico, di attività d'istituto, per un numero massimo di dieci iniziative, nel corso dell'annualità di gestione.
2. Le richieste dovranno pervenire al concessionario con congruo preavviso.

Art. 16

(Cessione del bene e del contratto)

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto stesso.

Art.17

(Controlli)

1. E' rimesso al Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio, attraverso la Polizia Locale e l'Ufficio tecnico comunale, il controllo sul concessionario, sul bene concesso e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione.
2. Il Comune di Squinzano eserciterà controlli periodici sia per la verifica del funzionamento dell'attività sia per la permanenza dei requisiti in capo al concessionario, ai sensi della Legge 07/03/1996 n.109 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati) e dell'art. 48 comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., che giustificano la concessione a titolo gratuito dell'immobile.
3. Il Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio potrà, in ogni momento, procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui sopra.
4. L'inosservanza delle norme e delle disposizioni prescritte per l'affidamento, comunque rilevata dal responsabile del



controllo, dovrà essere opportunamente contestata al gestore, con invito alla regolarizzazione, ove possibile, nel termine massimo di 15 gg..

5. La mancata regolarizzazione o l'impossibilità di sanare le violazioni contestate comporterà la decadenza immediata di diritto.
6. Nell'ipotesi in cui le violazioni siano rilevate e contestate al termine della gestione, al gestore, in assenza di giustificato motivo, sarà inibita la partecipazione a procedure per l'affidamento di beni pubblici da parte del Comune di Squinzano.
7. Il gestore dovrà assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza e l'incolumità sia nei confronti di terzi fruitori che del proprio personale utilizzato nella gestione.

Art. 18 **(Spese di gestione)**

1. Il concessionario, per la copertura delle spese gestionali, dovrà attenersi al piano economico finanziario predisposto per la partecipazione al bando.
2. A tal fine gli introiti delle tariffe dovranno essere destinati alla copertura dei costi di gestione ivi compresi i costi di manutenzione ordinaria. E' fatto divieto di distribuzione diretta, o indiretta, di utili, ragion per cui eventuali maggiori entrate dovranno essere reinvestite per il finanziamento di spese di manutenzione straordinaria.
3. Il piano tariffario unitamente al regolamento di utilizzo dell'Impianto da parte di terzi, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione e saranno oggetto di approvazione da parte dell'organo esecutivo.
4. La mancata approvazione per giustificato motivo, comporta l'inapplicabilità delle tariffe e del regolamento.
5. Il gestore sarà tenuto a recepire i suggerimenti del responsabile della gestione del Patrimonio, ove gli stessi non alterino nel complesso gli equilibri del piano finanziario proposto.
6. Il gestore è tenuto, altresì, a presentare, entro il mese di marzo 2020, il rendiconto della gestione dell'esercizio coincidente con l'anno solare 2019. Eventuali utili rivenienti dalla gestione per l'anno 2019 e risultanti dal rendiconto dovranno essere riversati all'Ente per essere reinvestiti nel miglioramento dell'impianto.
7. La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, amministrativa e del lavoro.

Art. 19 **(Decadenza dalla concessione)**

1. Il concessionario decade dalla concessione qualora contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure ponga in essere atti ed iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano a specifiche disposizioni di legge.

2. Il concessionario decade altresì, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività e, comunque in caso di applicazione delle misure di prevenzione e delle sentenze di condanna di cui all'articolo 4, comma 9 del Codice antimafia;



- b) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, il contratto o costituisca sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinino per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di danni ambientali;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

3. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario non potrà essere beneficiario di nuova concessione.

Art.20

(Trattamento dei dati Tutela della privacy)

Premessa

A seguito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") il Comune di Squinzano, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito titolare) fornisce qui di seguito le informazioni circa il trattamento dei dati personali acquisiti, anche di quelli particolari indicati all'art. 9 GDPR (ex sensibili), in relazione ai rapporti con l'utenza.

Fonte dei dati personali

I dati in possesso sono raccolti direttamente presso il Comune di Squinzano. Essi sono trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.

Finalità e base giuridica del trattamento

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla gestione del servizio; le basi giuridiche dei trattamenti sono: l'adempimento di un compito di interesse pubblico per ciò che concerne il servizio offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR) ed il consenso esplicito per trattamento di dati particolari fra i quali informazioni riguardanti la salute o convinzioni religiose o filosofiche (art. 6, paragrafo 1, lett. a) GDPR).

Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima. La presente raccolta dati non prevede processi decisionali automatizzati.

Natura della raccolta

In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali, anche particolari, ha anche natura obbligatoria dovendosi anche dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il Comune di Squinzano in merito al servizio richiesto.

Comunicazione a destinatari e diffusione

I dati personali ed il relativo trattamento potranno essere oggetto di comunicazione a: Autorità giudiziaria, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Asl, e altri soggetti collaboratori del Comune di Squinzano, nella gestione del servizio dallo stesso concessionario erogato oppure per lo svolgimento di attività statistiche o per l'assolvimento di norme di legge. I dati saranno diffusi solo per la parte relativa agli obblighi di trasparenza e pubblicazione graduatorie e non saranno trasferiti in paesi terzi all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione: conservazione permanente, previo sfoltoimento carteggio temporaneo e

strumentale dopo 10 anni.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati (diritto di accesso) e farli integrare, aggiornare, rettificare, cancellare e/o opporsi, limitarne il trattamento o revocarne il consenso al trattamento (artt. da 15 a 22 GDPR e art. 7 GDPR).

Per esercitare uno dei diritti è possibile contattare il Titolare ai recapiti riportati più avanti.

L'interessato potrà altresì presentare reclamo ad un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it)

Titolare del trattamento

Comune di Squinzano – via Matteotti n. 24 73018 Squinzano (Le) – telefono 0832 1778944 – mail :

dellanna.antonietta@comune.squinzano.le.it - pec: **comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it**

Responsabile della Protezione dei dati: per il Comune di Squinzano:

Società 231 Professionisti in Network s.r.l. (231 Pin s.r.l.)

Piazzale Sondrio n. 10 73100 Lecce

telefono: 0832 245802

mail: info@231pin.it

Art. 21 (Informazioni)

1. Al fine garantire adeguata pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, ove è possibile reperire la relativa modulistica; sarà, altresì, inviato per la pubblicazione all'Unione dei Comuni del Nord Salento (www.unionecomuninordsalento.it) e, per estratto, al BURP.
2. Sui medesimi portali saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'avviso. E' onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta Dell'Anna Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio, la quale potrà essere contattata, per informazioni in merito ai contenuti del presente avviso, al numero telefonico 0832 1778944 oppure via mail al seguente indirizzo: dellanna.antonietta@comune.squinzano.le.it

Squinzano,

11/10/2018

Il Responsabile del Servizio

Gestione del Patrimonio

dott.ssa Antonietta Dell'Anna

